

Allegato C)

ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "I PROGRAMMI DI SCREENING DELLA
REGIONE TOSCANA - 18° RAPPORTO ANNUALE"

TRA

La con sede legale in-.....- in via.....,Codice Fiscale e Partita IVAin persona del Dott. munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (di seguito, per brevità, "Sponsor")

E

L'ISPO - Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica con sede legale in Firenze, Via Cosimo il Vecchio n° 2, istituito con Legge Regionale n. 3 del 4 febbraio 2008, modificato con Legge Regionale n. 32 del 19 giugno 2012 in persona del Direttore Generale Professor Gianni Amunni, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.del, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (di seguito, per brevità, la "Controparte")

Ai fini del presente atto, congiuntamente definite "Parti" e disgiuntamente anche "Parte"

VISTA

- la deliberazione n. del /06/2017, esecutiva a termine di legge, del Direttore Generale di autorizzazione dell'avviso pubblico per la ricerca di sponsor;
premessi che

- La Controparte è attiva nel settore sanitario in conformità alle proprie finalità istituzionali di prendersi cura della salute della popolazione e promuovere e realizzare programmi di screening per la prevenzione oncologica;
- La Controparte intende sviluppare un Progetto teso alla salvaguardia della salute del cittadino che si concretizzerà attraverso la pubblicazione dei risultati nel prodotto editoriale denominato "I Programmi di screening della Regione Toscana: 18° Rapporto Annuale" (nel seguito per brevità il "Rapporto");
- Lo Sponsor è
- La Controparte, sulla base di tali considerazioni intende richiedere allo Sponsor, che accetta, di sponsorizzare la realizzazione del "Rapporto" in formato cartaceo per n. 200 copie e con n. 350 chiavette USB personalizzate contenenti il Rapporto in formato digitale
- con delibera n..... del..... esecutiva a termine di legge è stata approvata la sponsorizzazione economica degli enti pubblici o privati, imprese ed altri soggetti..... con sede in alla via....., P.I.V.A. e Codice Fiscale al fine di promuovere
- con deliberazione n. del..... esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato lo schema del presente accordo di disciplina delle obbligazioni reciproche fra le parti;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di sponsorizzazione (di seguito, per brevità, "Contratto").
- 1.2 Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione, intercorrente tra il _____

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1 Costituiscono oggetto del presente accordo le condizioni generali dirette a regolare tutti i rapporti tra la Controparte e lo Sponsor relativi alla pubblicazione dei risultati su “I Programmi di Screening della Regione Toscana: 18° Rapporto Annuale”, come descritto nell’ *Allegato A: Progetto editoriale* “I Programmi di screening della regione Toscana: 18° Rapporto Annuale”.
- 2.2 Le condizioni qui di seguito riportate sono vincolanti ai fini della stipula ed esecuzione di tutti i contratti intercorrenti tra la Controparte e lo Sponsor aventi ad oggetto i servizi correlati alla pubblicazione del Rapporto, ancorché i servizi siano effettuati dalla Controparte sulla base di un diverso e separato contratto, di un ordine di acquisto o di qualsiasi altro documento avente efficacia contrattuale e ciò anche qualora nello stesso non siano espressamente richiamate le presenti condizioni generali.
- 2.3 Le condizioni generali di contratto contenute nel presente accordo prevarranno su qualunque diversa disposizione contrattuale o pattuizione che dovesse intercorrere tra le parti, salvo che non siano espressamente derogate in forma scritta.
- 2.4 Il presente accordo prevarrà in ogni caso su eventuali condizioni generali predisposte o applicate dalla Controparte.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELLA CONTROPARTE

- 3.1 Mediante la sottoscrizione del presente Contratto, la Controparte si impegna:
- a far apparire, nel materiale relativo al Progetto, la scritta “*realizzato con il contributo di*” e nel Depliant del Convegno “I programmi di screening oncologico della Regione Toscana: situazione attuale e prospettive future”, nell’ambito del quale, verrà presentato il Progetto medesimo il marchio/nome/logo dello Sponsor;
 - a realizzare tutte le attività connesse alla esecuzione del Contratto, descritte nell’*Allegato A: Progetto editoriale* “I Programmi di screening della regione Toscana: 18° Rapporto Annuale”, con la massima diligenza, secondo standard di elevata professionalità e qualità;
- 3.2 In aggiunta a quanto sopra, con precipuo riferimento ai rapporti con le Pubbliche Autorità, la Controparte:
- si impegna ad adottare, ove necessario, tutte le misure previste dalla legge per l’ottenimento delle autorizzazioni e/o concessioni e/o accreditamenti eventualmente necessari per l’esecuzione del Contratto;
 - si impegna a provvedere, a propria esclusiva cura, ad inviare agli organismi competenti tutta la documentazione, ivi inclusa quella contabile e/o amministrativa e/o fiscale, eventualmente prevista e/o prescritta dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELLO SPONSOR

- 4.1 Nei confronti della Controparte, lo Sponsor si impegna:
- a sostenere, invece della Controparte, le spese legate alla realizzazione del Rapporto relativo al Progetto “I Programmi di Screening della Regione Toscana: 18° Rapporto Annuale”. In particolare lo Sponsor dovrà coprire i costi relativi alla progettazione, impaginazione e stampa di n. 200 copie del Rapporto e quelli relativi alla realizzazione di n. 350 chiavette USB personalizzate contenenti il volume in formato digitale.
- 4.2 Per tutti i costi di cui al punto 4.1, lo Sponsor assicura una copertura economica complessiva globale fino ad un massimo di Euro(..... /00) IVA inclusa.
- 4.3 Il pagamento verrà effettuato direttamente dallo Sponsor a favore del fornitore che verrà individuato.
- 4.4 I rapporti con tale fornitore da parte dello Sponsor verranno regolati sulla base degli accordi raggiunti con lo stesso .
- 4.5 Salvo diverso accordo scritto, il termine di pagamento delle fatture emesse da tali fornitori è di 30 (trenta) giorni data fattura. Il pagamento avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario, alle coordinate indicate dai singoli fornitori.

ARTICOLO 5 – REGIME DEI RISULTATI

- 5.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che i risultati del Progetto saranno di proprietà esclusiva della Controparte, fermo restando che lo sponsor potrà liberamente utilizzarli nell'ambito della propria attività, previa accettazione della Controparte.
- 5.2 Tali risultati potranno altresì essere oggetto di pubblicazione da parte dello Sponsor, così come di comunicazione o diffusione in favore di terzi, previa autorizzazione della Controparte.

ARTICOLO 6 – DURATA

- 6.1 Il presente contratto entrerà in vigore dal momento della sua sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31/12/2017, data in cui cesserà improrogabilmente di avere efficacia, senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le Parti.
- 6.2 Ove le Parti abbiano dato esecuzione al Contratto in data precedente a quella della sua sottoscrizione, le prestazioni eseguite *medio tempore* dovranno considerarsi regolamentate dalle previsioni contenute nel presente Contratto.

ARTICOLO 7 – DIVIETO DI CESSIONE

- 7.1 E' fatto espresso divieto allo Sponsor di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto e/o i crediti da esso derivanti.

ARTICOLO 8 – RISPETTO DISPOSIZIONI LEGISLATIVE A TUTELA ANTI CORRUZIONE

- 8.1 Le parti intendono e sono concordi nel rispettare e non violare le vigenti disposizioni legislative in materia di anti-corrruzione che proibiscono tra l'altro la promessa, il pagamento o l'elargizione di regali o doni di qualunque valore, direttamente o indirettamente, ad un funzionario dello Stato allo scopo di ottenere o mantenere dei rapporti commerciali oppure impropri vantaggi personali. In questo contesto, la definizione di 'funzionario dello Stato' comprenderà qualsiasi funzionario, dirigente, rappresentante oppure impiegato, compreso anche un medico, che è alle dipendenze di qualsiasi ente ed amministrazione Statale.
- 8.2 Ciascuna parte assicurerà che le attività proprie e quelle coperte dal presente accordo dovranno in ogni momento svolgersi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.
- 8.3 Ciascuna parte dichiara, inoltre, che qualunque somma pagata all'altra, in conformità al presente accordo non proviene da attività illecite.
- 8.4 La Controparte invierà immediata notifica allo Sponsor, informando la stessa in caso di verifiche, ispezioni o controlli da parte di Autorità governative o regolatorie, delle/i proprie strutture, processi o prodotti, che potrebbero interessare l'oggetto del presente accordo, e fornirà altresì allo Sponsor notizie in merito all'esito degli stessi.
- 8.5 Lo Sponsor dovrà inoltre essere posti nelle condizioni di fornire alla Controparte ogni assistenza per far fronte a tali evenienze.
- 8.6 Durante la validità del presente Contratto e per un periodo ulteriore di 3 (tre) anni dalla scadenza, tutta la documentazione di ciascuna delle Parti relativa all'adempimento dei diritti e doveri scaturenti dal presente Contratto sarà resa disponibile in caso di ispezione o verifica a cura dell'altra parte, di suoi agenti o rappresentanti, i quali avranno facoltà di estrarre copia della suddetta documentazione.

ARTICOLO 9 – RECESSO

- 9.1 L' ISPO si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello sponsor.
Lo Sponsor avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto a mezzo raccomandata A.R., da inviare alla Controparte con un preavviso di almeno sessanta giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.

- 9.2 Lo Sponsor avrà, inoltre, facoltà di recedere con effetto immediato dal presente Contratto, a mezzo raccomandata A.R., nell'ipotesi di apertura di una qualsivoglia procedura concorsuale, o risanamento dell'impresa, di liquidazione a carico della Controparte, nonché in caso di stato di insolvenza o assoggettamento a procedure esecutive dello stesso.
- 9.3 Resta inteso e convenuto tra le Parti che, qualora lo Sponsor si avvallesse della facoltà di recesso dal Contratto, la Controparte non potrà avanzare alcuna pretesa, tanto meno a titolo indennitario e/o risarcitorio fermo restando l'obbligo dello Sponsor di rimborsare alla Controparte le spese fino a quel momento sostenute, in buona fede, per la realizzazione del Progetto, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa

ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 10.1 Fatta salva l'azione generale di inadempimento di cui agli artt. 1453 e ss. cod. civ., qualora una delle Parti non adempia anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti articoli:
- art. 3 - Obblighi della Controparte
 - art.4 - Obblighi dello/gli Sponsor/s
 - art. 5 – Regime dei risultati
 - art. 7 - Divieto di cessione
 - art. 11 – Autonomia delle Parti
 - art. 12 – Marchi ed altri segni distintivi
 - art. 14 – Riservatezza
- la controparte o lo Sponsor avrà la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva qui all'uopo convenuta, a mezzo raccomandata A.R. da inviare presso la sede della parte inadempiente , determinando in tal modo la risoluzione *ipso iure* e con effetto immediato del presente Contratto, sempre fatto salvo il risarcimento del danno conseguente nonché ogni altra azione, sia civile che penale, a tutela dei propri diritti.

ARTICOLO 11 – AUTONOMIA DELLE PARTI

- 11.1 In relazione al Contratto, ciascuna Parte deve intendersi indipendente e autonoma dall'altra ed, in quanto tale, non avrà il potere di impegnare o vincolare l'altra Parte.
- 11.2 Il presente Contratto non può essere interpretato come costitutivo di joint-venture, società, anche di fatto, o altro rapporto fiduciario, di mandato, di rappresentanza o di agenzia tra le Parti, o qualsivoglia altro diverso rapporto che non sia riconducibile all'oggetto del presente Contratto così come in esso indicato.
- 11.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo di sponsorizzazione non instaurerà alcun rapporto diretto di lavoro subordinato, né di contratto d'opera, né di collaborazione in genere.

ARTICOLO 12 – MARCHI ED ALTRI SEGNI DISTINTIVI

- 12.1 La Controparte si obbliga nei confronti degli Sponsor al rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, delle opere dell'ingegno e dei marchi ed altri segni distintivi dei quali lo Sponsor sia titolare e a non rilevare, pubblicare, riprodurre, modificare, utilizzare, con qualsivoglia modalità, in tutto o in parte, i materiali, le informazioni, la documentazione, i marchi e gli altri segni distintivi dello Sponsor, senza il preventivo consenso scritto di questo ultimo. In particolare, la Controparte riconosce che lo Sponsor è il solo ed esclusivo proprietario del marchio/ marchi e/o degli altri segni distintivi.
- 12.2 Alla scadenza del presente Contratto, la Controparte non potrà vantare alcun diritto, ivi inclusi quelli di proprietà e/o di riproduzione e/o di diffusione e/o di utilizzo, sui marchi e/o sui segni distintivi e/o sui materiali di proprietà dello Sponsor.

ARTICOLO 13 – RISERVATEZZA

- 13.1 Le Parti garantiscono che qualsiasi informazione relativa al presente Contratto, non sarà da loro stesse, dai loro dipendenti e/o dirigenti e da qualsiasi altra persona coinvolta

nell'esecuzione del Contratto stesso, comunicata a terzi senza il previo consenso scritto.

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 14.1 Ciascuna delle Parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare tutti i dati personali raccolti nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al D.LGS. 196/03 e s.m.i. Ciascuna delle Parti resterà, in ogni caso, esclusiva titolare e responsabile del trattamento da essa effettuato.

ARTICOLO 15 – COMUNICAZIONI – REFERENTI PER IL CONTRATTO

- 15.1 Tutte le comunicazioni di cui al presente Contratto, salvo non sia altrimenti previsto, devono avvenire in forma scritta tramite fax, e-mail, raccomandata ai seguenti indirizzi:
- per la Controparte, presso la sede legale indicata in epigrafe;
- per lo Sponsor presso la sede legale, anch'essa indicata in epigrafe al presente Contratto.
- 15.2 Lo Sponsor designa il/la Sig./Sig./ra Dr./Dr/ssa _____ quale proprio referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione del presente Contratto.
- 15.3 La Controparte designa quale Responsabile Scientifico del Progetto il/la Sig./Sig./ra Dr./Dr/ssa _____ e il/la Sig./Sig./ra Dr./Dr/ssa _____ quale Curatore Editoriale.

ARTICOLO 16 – MODIFICHE

- 16.1 Qualsiasi modifica del presente Contratto dovrà essere formalizzata per iscritto e firmata dai rappresentanti delle Parti.

ARTICOLO 17 – OMAGGI

- 17.1 La Controparte e/o i suoi rappresentanti s'impegnano a non offrire omaggi ai dipendenti dello Sponsor e/o ai loro familiari, a non accettare richieste in tal senso da parte degli stessi ed a segnalare alla Direzione di ogni richiesta di omaggi o di compensi di qualsiasi tipo che dovessero ricevere dai dipendenti degli Sponsor.

ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI FINALI

- 18.1 Le Parti dichiarano che quanto previsto dal presente Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito in virtù di intese preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dal presente Contratto.
- 18.2 Tutta la corrispondenza precedente la conclusione del presente Contratto ed in contrasto con lo stesso, si intende superata.
- 18.3 Eventuali tolleranze di una delle Parti di comportamenti che siano in violazione di quanto previsto dal presente Contratto non costituiscono rinuncia ai relativi diritti che spettano a tale parte in base ad esso.
- 18.4 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e nei relativi allegati, si applicano le norme del Codice Civile.

ARTICOLO 19 – LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 19.1 Il presente Contratto è regolamentato dalla legge italiana. Tutte le controversie, che dovessero insorgere in relazione ad esso, ivi incluse quelle inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del Contratto stesso, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

ARTICOLO 20 – ONERI FISCALI

- 20.1 Il presente Contratto viene redatto in n. 2 originali, uno per ognuna delle Parti contraenti. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del

20.2 D.P.R. 131 del 26.04.1986. Le spese di bollo per il presente contratto, sono a carico dello Sponsor . Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per

Per ISPO – Istituto per lo Studio
e la Prevenzione Oncologica
Firenze,

Professor Gianni Amunni
Direttore Generale